

COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione nr. 53 del Consiglio Comunale

*Adunanza di PRIMA convocazione
Seduta PUBBLICA*

OGGETTO Convenzione con il Comune di Tre Ville per estendere a tutti i suoi abitanti gli effetti di una convenzione già sottoscritta tra Comune di Bondo e Comune di Ragoli e altra già sottoscritta tra il Comune di Bondo ed il Comune di Preore per la fruizione dei servizi dell'Asilo Nido, e parziale modificazione dell'art. 3 del Regolamento di gestione dell'Asilo nido del Comune di Sella Giudicarie.

L'anno duemilasedici addi **ventinove** del mese di **novembre** alle ore **20.45** nella sede Via Orti 7 (Casa Sociale) e delle riunioni, a seguito di regolari avvisi di convocazione, recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presenti i signori:
FRANCO BAZZOLI
BONAZZA VALERIO
ARMANI RAFFAELE
BAZZOLI IVAN
BIANCHI LUIGI BRUNO
FORESTI PAOLA
GHEZZI PIERO
MOLINARI SUSAN
MONTE MONICA
MUSSI FRANCESCA
MUSSI LUCA
RUBINELLI WALTER
SALVADORI FRANK
VALENTI BRUNELLA
VALENTI MASSIMO

Sindaco
Vicesindaco

A s s e n t i

X
X

Giustificato

Giustificato

Assiste il Segretario comunale signor Vincenzo dr. Todaro.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Franco Bazzoli nella sua qualità di Sindaco assumendo la presidenza della seduta già aperta alle ore 20.45 introduce la trattazione sull'oggetto suindicato posto al n. 8 dell'ordine del giorno diramato con n. prot. 10267, il 23 novembre 2016.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, che copia della presente deliberazione è pubblicata dal giorno

15 DIC 2016

All'albo pretorio e telematico ove rimarrà esposto per 10 giorni interi consecutivi.



IL SEGRETARIO COMUNALE
Vincenzo dr. Todaro

OGGETTO: Convenzione con il Comune di Tre Ville per estendere a tutti i suoi abitanti gli effetti di una convenzione già sottoscritta tra Comune di Bondo e Comune di Ragoli e altra già sottoscritta tra il Comune di Bondo ed il Comune di Preore per la fruizione dei servizi dell'Asilo Nido, e parziale modificazione dell'art. 3 del Regolamento di gestione dell'Asilo nido del Comune di Sella Giudicarie.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

- che il Comune di Sella Giudicarie, è stato istituito con L.R. 24 luglio 2015, n. 17, a decorrere dal 1° gennaio 2016, con contestuale estinzione dei Comuni di Bondo, Breguzzo, Roncone, e Lardaro;
- che il Comune di Bondo, a suo tempo con deliberazione del Consiglio n. 14 del 25 maggio 2009, ha istituito un servizio di asilo nido per un numero di 24 bambini, nell'edificio p.ed. 367 in P.T. 8 del C.C. di Bondo, di proprietà del Comune di Bondo, e poi con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 30.06.2009, ha approvato un Regolamento per la gestione (poi parzialmente modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 27 dicembre 2014);
- che il regolamento di gestione ha privilegiato come area di utenza quella dei Comuni di Bondo, Breguzzo, Roncone e Lardaro, ciò perché già si prevedeva di costituire una gestione associata che avrebbe coinvolto tutti i tali Comuni attraverso apposita convenzione, come poi è avvenuto;

Evidenziato che ai sensi dell'art. 3 della Legge istitutiva, il Comune di Sella Giudicarie subentra nella titolarità dei beni immobili e delle situazioni giuridiche dei Comuni di Bondo, Breguzzo, Roncone, e Lardaro, e ora l'Asilo fa capo al Comune di Sella Giudicarie, e conseguentemente con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 14 ottobre 2016 il Regolamento di gestione dell'Asilo è stato modificato e riapprovato per ridefinire l'area di utenza definita come privilegiata prima, ora individuabile direttamente nel territorio del Comune di Sella Giudicarie, per sostituire i riferimenti già esistenti al Comune di Bondo, con riferimenti al Comune di Sella Giudicarie; ma anche per semplificare la composizione del Comitato di Gestione pensato a suo tempo per farvi partecipare i Comuni convenzionati, principalmente quelli che avrebbero partecipato alla gestione associata;

Evidenziato che tuttavia il regolamento originario fin dall'istituzione dell'Asilo ha previsto la possibilità che, oltre a dare una priorità ai bambini provenienti dagli ex Comuni di Bondo Breguzzo, Roncone e Lardaro si potessero accogliere anche altri bambini sia che essi provenissero da Comuni con i quali si stipulasse apposita convenzione volta e sia, ma a condizioni di minor favore, che provenissero da altri Comuni, ciò anche in vista di un ottimizzazione della struttura quando dai Comuni in gestione associata non vi fosse pieno utilizzo della struttura;

Rilevato che per agevolare la frequenza di bambini all'Asilo nido anche provenienti da altri Comuni, oltre a quelli legati da un rapporto di gestione associata di Roncone, Lardaro, Breguzzo e ovviamente Bondo, in base all'art. 3 del regolamento originario di gestione il Comune di Bondo ha sottoscritto più convenzioni, e tra essi con il Comune di Ragoli, sottoscritta il 1° luglio 2011;

Evidenziato che peraltro va ricordato anche che è stata poi sottoscritta analoga convenzione con il Comune di Preore, il 17 gennaio 2012;

Rilevato ora che il Comune di Ragoli, ed il comune di Preore, sono estinti a far data dal 1° gennaio 2017, ai sensi della L.R. 24 luglio 2015, n. 18, e le relative situazioni giuridiche oggi sono nella titolarità del neoistituito Comune di Tre Ville, che comprende anche la titolarità delle situazioni giuridiche e popolazione ed il territorio del Comune di Montagne, parimenti estinto in virtù della stessa legge;

Evidenziato

- che la L.R. 24 luglio 2015, n. 17, istitutiva del Comune di Sella Giudicarie, laddove all'art. 3 prevede che il Comune di Sella Giudicarie subentra nelle posizioni giuridiche dell'estinto Comune di Bondo, sta a significare che esso rimane legato agli obblighi assunti dal Comune di Bondo nei confronti del Comune di Ragoli, consistenti principalmente nel

consentire di accedere alla popolazione del Comune di Ragoli l'accesso dei propri bambini all'Asilo nido di Bondo, ma non può essere inteso che dal momento in cui le posizioni giuridiche di Ragoli sono passate in capo al Comune di Tre Ville, la possibilità di accedere all'Asilo nido alle condizioni di detta convenzione si estenda anche alla popolazione dei territori ora inglobati nel Comune di Tre Ville, ma prima distinti dal Comune di Ragoli,

- che alla stessa conclusione si può pervenire considerando che nella legge istitutiva del Comune di Tre Ville L.R. 24 luglio 2015, n. 18, all'art. 7, "*Regime degli atti*", si dispone "1. Fino all'esecutività degli atti e dei provvedimenti del nuovo ente continuano ad applicarsi gli atti e i provvedimenti dei singoli Comuni negli ambiti territoriali dei Comuni di origine, disposizione dalla quale si può trarre che la Convenzione del Comune di Ragoli con il Comune di Bondo, continui ad applicarsi alla popolazione dell'ambito territoriale originario e non a quella dell'ambito più esteso del Comune di Tre Ville;

Evidenziato che tuttavia, il fatto che parrebbe poter esistere un interesse anche di genitori della popolazione che vive sul territorio dell'estinto comune di Montagne, rispetto alla quale, a rigore non potrebbero valere i benefici già previsti per la popolazione del Comune di Tre Ville già appartenente ai Comuni di Ragoli o di Preore, che già hanno in corso una convenzione sottoscritta con il Comune di Bondo (le cui situazioni giuridiche ricadono sul territorio del Comune di Sella Giudicarie, è l'occasione per creare una disciplina uniforme nel rapporto con il Comune di Tre Ville, prendendo a riferimento la prima delle Convenzioni sottoscritte, quella con il Comune di Ragoli, per ricondurre alla disciplina in essa contenuta la possibilità per tutta la popolazione del Comune di Tre Ville, da qualsiasi ex Comune essa venga, di richiedere l'ammissione di propri bambini all'asilo nido di Bondo, e ciò senza differenza per la popolazione appartenente al già convenzionato Comune di Preore, dal momento che godeva di analogo trattamento a quella dei bambini provenienti da Ragoli, ma ora soddisfacendo un'esigenza di chiarezza amministrativa per non dover gestire in rapporti in base a due convenzioni del tutto simili, ma con molta differenza per la parte della popolazione già insediata sul territorio del Comune di Montagne, che altrimenti non potrebbe beneficiare del servizio;

Ritenuto quindi di sottoscrivere analoga convenzione direttamente a nome dei Comuni di Sella Giudicarie e di Tre Ville;

Evidenziato che peraltro in quest'occasione, e prima di quanto ci si aspettasse, si può rilevare che le modificazioni introdotte al regolamento di gestione dell'asilo nido con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 14 ottobre 2016, per quanto riguarda l'art. 3, sono andate a sovrapporsi in maniera non ben coordinata con il precedente testo introdotto dal Comune di Bondo, tant'è che se prima la disposizione prevedeva che nuove convenzioni con i Comuni fossero possibili qualora vi fosse il consenso di altri Comuni Convenzionati, che nel vecchio testo parevano, ma senza certezza, essere i Comuni di Roncone, Bondi Breguzzo e Lardaro (che avevano sottoscritto una convenzione per la gestione associata), nel nuovo testo l'incertezza già esistente aumenta, e la norma sembra far dipendere la possibilità di sottoscrivere con altri Comuni Convenzioni per consentire, a certe condizioni, l'accesso al nido solo quando via sia il consenso di altri Enti Convenzionati, fatto del tutto inutile e che delimiterebbe insensatamente le facoltà decisorie del Comune di Sella Giudicarie;

Evidenziato anche che tra l'altro l'art 3 del Regolamento delimita la possibilità di sottoscrivere convenzioni come quelle già sottoscritte con i Comuni di Preore o Ragoli, ai Comuni limitrofi, condizione che in realtà non avrebbe potuto consentire tali convenzioni già sottoscritte, né consentirebbe una convenzione con il Comune di Tre Ville, non limitrofo, ma trattasi pure di delimitazione inutile, dal momento che rimane facoltà del Comune convenzionarsi con qualsiasi Comune lo voglia;

Ritenuto quindi

- di riformare in modo che sia più coerente con le esigenze l'art 3 del regolamento
- di sottoscrivere con il Comune di Tre Ville una nuova Convenzione che del tutto simile a quella già sottoscritta per il Comune di Ragoli prima ed il Comune di Preore poi ne assorba gli effetti per avere una disciplina unica per tutta la sua popolazione e per tutto il suo territorio;

Rilevato che lo Statuto del Comune di Sella Giudicarie prevede all'art 30 comma 9, che le convenzioni con le quali si instaurano forme collaborative con altri Enti pubblici previste

dalla legislazione regionale in materia di forme collaborative intercomunali sono sottoscritte dal Sindaco;

Visti i seguenti pareri del segretario comunale da inserire nel presente provvedimento espressi ai sensi degli artt. 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, e s.m.i, così come da ultimo modificati dall'art. 1, comma 1, lett. a) b) c) della L.R. 15 dicembre 2015 n. 31, come segue:

- parere favorevole sulla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa quale responsabile della struttura competente;
- parere di regolarità contabile, quale attuale responsabile del servizio finanziario;

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige D.P.G.R. 1° febbraio 2005, n. 3/L, ed in particolare gli articoli 26, 28, 79 ed 81;

A voti unanimi favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di riformare, per i motivi meglio espressi in premessa, l'art 3 del Regolamento di gestione dell'Asilo nido del Comune di Sella Giudicarie, già adottato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 14 ottobre 2016, con il nuovo testo che segue:

“ART. 3

AREA DI UTENZA

1. *L'area di utenza privilegiata è costituita dal territorio del Comune di Sella Giudicarie.*
2. *Il servizio è offerto in via prioritaria alle famiglie richiedenti che risiedono nel Comune di Sella Giudicarie, con possibilità di estensione del servizio ad altri Comuni, previa stipula di apposite convenzioni, secondo quanto stabilisca il Consiglio Comunale.*
3. *Ove residuino posti liberi sarà possibile accogliere richieste di residenti in Comuni non convenzionati. A questi ultimi utenti sarà comunque applicata la retta di riferimento maggiorata del 10% (dieci per cento).”*

2. Di sottoscrivere, per quanto esposto in premessa, con il Comune di Tre Ville una Convenzione, in base allo schema allegato e parte integrante della presente deliberazione;

3. Di dare atto che dalla semplice sottoscrizione della Convenzione non derivano specifiche spese che invece possono derivare, dall'ammissione di bambini provenienti dal Comune convenzionato, seppur nella prospettiva di un integrale recupero con le rette, con il concorso finanziario del Comune convenzionato, e con le forme di sostegni finanziari assicurati dalla Provincia Autonoma di Trento, cosicché soltanto quando emerga la necessità si provvederà, ove necessario a disporre od adeguare i necessari stanziamenti di spesa, per avere le risorse funzionali a permettere l'accoglienza nell'Asilo nido di Sella Giudicarie, quando si decida l'ammissione alla struttura;

4. Di precisare che la sottoscrizione della Convenzione è competenza del Sindaco;

5. Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta comunale entro il termine di pubblicazione
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.11.1971 n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni (ricorso alternativo col precedente) ai sensi del D.LGS.2 luglio 2010, n. 104.

COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto : Convenzione con il Comune di Tre Ville per estendere a tutti i suoi abitanti gli effetti di una convenzione già sottoscritta tra Comune di Bondo e Comune di Ragoli e altra già sottoscritta tra il Comune di Bondo ed il Comune di Preore per la fruizione dei servizi dell'Asilo Nido, e parziale modificazione dell'art. 3 del Regolamento di gestione dell'Asilo nido del Comune di Sella Giudicarie.

Ai sensi degli artt. 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, e s.m.i, così come da ultimo modificati dall'art. 1, comma 1, lett. a) b) c) della L.R. 15 dicembre 2015 n. 15.

Art. 56 (Responsabilità del segretario comunale e dei dirigenti delle strutture)

1. Su ogni proposta di deliberazione del consiglio o della giunta che non sia mero atto di indirizzo sono acquisiti il parere sulla regolarità tecnica del responsabile della struttura competente e, qualora la deliberazione comporti riflessi diretti o indiretti sulla gestione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, il parere sulla regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario. I pareri sono inseriti nella deliberazione. Il consiglio o la giunta che non intendano conformarsi ai pareri stessi devono darne adeguata motivazione nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili delle strutture, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

Art. 56-ter (Controllo di regolarità amministrativa e contabile)

1. Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase preventiva della formazione della deliberazione, dal responsabile della struttura competente ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il controllo di regolarità contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile nella fase preventiva della formazione della deliberazione e il rilascio del visto attestante la copertura finanziaria nella fase successiva all'adozione delle determinazioni di impegno di spesa da parte dei responsabili dei servizi.

Visti gli artt. artt. 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, e s.m.i, sulla proposta della deliberazione inerente quanto indicato in oggetto, si esprime

- parere favorevole sulla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa quale responsabile della struttura competente
- parere di regolarità contabile quale responsabile del servizio finanziario.

in data 24/11 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
VINCENZO TODARO



Parere relativo a quanto disposto con deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 23/11/10 ed in essa inserito.

IL SEGRETARIO COMUNALE
VINCENZO TODARO



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Franco Bazzoli

IL CONSIGLIERE DESIGNATO
Valerio Bonazza

IL SEGRETARIO
Vincenzo dr. Todaro

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'art. 79, del D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L.

Li,

IL SEGRETARIO
Vincenzo dr. Todaro

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li

IL SEGRETARIO
Vincenzo dr. Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALBO TELEMATICO

<https://www.albotelematico.tn.it/bacheca/sella-giudicarie>

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio, senza riportare denuncia di vizi di legittimità o di incompetenza.

Addì

IL SEGRETARIO
Todaro dr. Vincenzo